

22 novembre 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla Federalberghi

Prot. 37/0021779

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 – modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.

In particolare, l'istante chiede se la disposizione di cui all'art. 46 bis, comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – afferente l'applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4 *ter* dell'art. 5 – possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre muovere dalla lettura dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 così come riformulato dai recenti interventi normativi.

Nello specifico, l'art. 5, comma 3, ultimo periodo stabilisce che “*i termini ridotti di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione **per le attività di cui al comma 4 ter** e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”.

Il comma 4 *ter* citato, a sua volta, dispone che “*le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, **nonché di quelle che***

saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

In relazione alle citate norme, pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi *ex lege* ridotti per tutte le ipotesi indicate dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4 ter.

Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB - 1471